

Legge regionale 30 agosto 1984 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.

Art. 5

In relazione ai prefabbricati di proprietà regionale, insediati per soddisfare le necessità di ricovero provvisorio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1976, la Regione è autorizzata a procedere alla loro alienazione, ovvero alla loro demolizione al venir meno delle esigenze predette.